

## **POLICY CONFLITTI D'INTERESSE**

Documento per la clientela  
08/02/2010

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Definizioni</b>	<b>4</b>
<b>2. OBIETTIVI</b>	<b>5</b>
<b>3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO</b>	<b>6</b>
<b>3.1 Criteri minimi per individuazione di conflitti di interesse</b>	<b>6</b>
<b>4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>7</b>
<b>4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate</b>	<b>7</b>
<b>4.2 Presidi organizzativi</b>	<b>9</b>
<b>4.3 Presidi procedurali</b>	<b>10</b>
<b>4.4 Presidi di controllo</b>	<b>10</b>
<b>5 REGISTRO DEI CONFLITTI</b>	<b>11</b>

## 1. PREMESSA

La Banca ha l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti<sup>1</sup>.

Con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento<sup>2</sup> prevede che la Banca deve:

1. elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (ex art. 25 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
2. fornire al cliente su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative ai conflitti di interesse qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia evitato (art. 23,4 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia)<sup>3</sup>;
3. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati (art. 25,3 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
4. tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia);
5. fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio tra le informazioni generali una descrizione (allegato 1), anche in forma sintetica, della politica seguita dall'impresa in materia di conflitti di

---

<sup>1</sup> Ex art. 23 Parte 3 Titoli I del Regolamento Congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

<sup>2</sup> Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia Parte 3, Titolo I. La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui alla parte 3 titolo II del citato regolamento.

<sup>3</sup> In proposito si precisa che l'informativa prevista, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.

---

interesse e gestire eventuali richieste della clientela riguardo ad un maggior dettaglio nella gestione delle situazioni in conflitto di interessi (Regolamento Consob n° 16190 in materia di Intermediari).<sup>4</sup>.

Inoltre, la normativa di riferimento, ha ampliato, rispetto al passato, i soggetti (soggetti rilevanti in relazione alla Banca) in capo ai quali può insorgere una potenziale situazione di conflitto rispetto all'interesse del cliente nella prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la Banca ha assegnato all'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria il compito di:

- consentire di individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto dell'impresa d'investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- istituire e gestire il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- predisporre l'informativa al cliente su supporto durevole e gestire le eventuali richieste di ulteriori informazioni (informazioni generale ex ante e disclosure);
- diffondere la politica di gestione a tutti i soggetti rilevanti coinvolti e verificare l'applicazione della procedura di gestione dei conflitti;
- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse.

### **1.1 Definizioni**

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni<sup>5</sup>:

1. «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
2. «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
  - (i). i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta (maggiore o uguale al 5%) possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

---

<sup>4</sup> Documento di sintesi consegnato al potenziale cliente in occasione del primo contatto con la Banca.

<sup>5</sup> Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia art. 2 comma 1.

- (ii). dipendenti dell'Istituto;
  - (iii). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
3. «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
  - (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

## 2. OBIETTIVI

Obiettivo del presente documento (di seguito anche "Policy") è quello di definire la politica di gestione dei conflitti d'interesse che Banca Tercas (di seguito anche "la Banca") intende adottare per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interesse. Esso definisce inoltre i criteri e le procedure da utilizzare per la loro gestione.

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la Banca ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse*: descrive le modalità attraverso le quali la Banca procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;

- *Gestione dei conflitti di interesse*: descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto;

### **3. ANALISI E VALUTAZIONI: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO**

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la Banca ha individuato nell'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria il soggetto responsabile per il corretto censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In allegato alla presente policy è fornito il documento "Mappatura dei Conflitti d'interesse potenziale" (allegato 2), nel quale sono riepilogati i conflitti potenziali (a cui può essere soggetta la Banca e i soggetti rilevanti) in relazione all'attività della Banca. **La Banca con periodicità annuale procede alla revisione del documento al fine di rilevare l'esistenza o meno dei conflitti potenziali.**

#### ***3.1 Criteri minimi per individuazione di conflitti di interesse***

La normativa di riferimento<sup>6</sup> dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);

---

<sup>6</sup> Art. 24 Conflitti di interesse rilevanti Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007

- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla Banca);
- d) svolgano la medesima attività del cliente (es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);
- e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (es. gestione di portafogli e contestuale accordo di *retrocessione di commissioni* con il negoziatore).

L'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria censisce tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse derivante da rapporti di gruppo in conflitto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello del cliente.

## **4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

### ***4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate***

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Le informazioni in commento sono riportate sinteticamente nel documento "Mappatura dei Conflitti d'interesse effettivo – documento per la clientela" (allegato 5), nel quale sono riepilogati i conflitti effettivi e che viene consegnato alla clientela su richiesta.

### **Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari emessi da Banche o Imprese di Assicurazione**

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di collocamento, si riferiscono al collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- istituiti e/o emessi dalla banca stessa (Tercas Sicav Lux, Obbligazioni, Azioni);
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d'affari o accordi di retrocessione;
- gestiti da società in rapporti d'affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR).

### **Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti**

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio e di esecuzione ordini per conto dei clienti sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione. Si ravvisa, inoltre, un conflitto qualora venga eseguito un ordine per un cliente a scapito di altri clienti.

### **Servizio di consulenza**

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di consulenza, sono relative a suggerimenti aventi ad oggetto strumenti o servizi finanziari o, ove applicabile, polizze assicurative, di propria emissione, oppure emessi o collocati da soggetti:

- in rapporti d'affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione.

Altre tipologie di conflitto possono sorgere in caso di attivazione, in abbinamento alla consulenza, dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto della clientela o ricezione e trasmissione ordini.

### **Servizio di Gestione di Portafogli**

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate (Allegato 4), relativamente al servizio di gestione di portafogli, si riferiscono a strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- istituiti e/o emessi dalla Banca (Tercas Sicav Lux, obbligazioni, azioni);
- emessi da società dalle quali la Banca riceve il servizio di consulenza in materia di asset allocation;
- emessi da soggetti ai quali la Banca ha delegato il servizio di gestione (limitatamente al collocamento di OICR);
- sui quali la Banca percepisce commissioni di retrocessione da parte degli emittenti stessi.

### **Servizi accessori**

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione della presente Policy, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.

#### **4.2 Presidi organizzativi**

I singoli servizi ed uffici della Banca operano in regime di indipendenza gli uni dagli altri, la responsabilità operativa dei singoli servizi ed uffici della Banca è attribuita a soggetti differenti, indipendenti tra loro.

La prestazione dei singoli servizi di investimento è affidata a strutture separate e tra loro indipendenti. In particolare, nell'Area Finanza è previsto un Servizio Finanza Clienti a cui fanno capo due distinte unità organizzative: Ufficio Raccolta Ordini e Negoziazione, Ufficio Gestione Prodotti di Investimento. Tali strutture sono funzionalmente ed organizzativamente segregate tra di loro e sono adottate adeguate barriere alla circolazione, all'interno della Banca, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività delle divisioni o aree di affari differenti rispetto alla divisione o area di affari depositaria dell'informazione originaria.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Banca) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

### **4.3 Presidi procedurali**

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati;
- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili", cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti;
- una Carta dei Valori ed un codice etico della Banca che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- una policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione della Execution policy e Transmission policy volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

### **4.4 Presidi di controllo**

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

Il Servizio Internal Auditing è incaricato di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale disclosure dei conflitti d'interesse individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

## **5 REGISTRO DEI CONFLITTI**

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia).

Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca istituisce il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il Registro). L'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato al paragrafo 3, l'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria aggiorna il Registro sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo di cui al paragrafo 3.

Con cadenza trimestrale, inoltre, l'Ufficio Conformità sull'Intermediazione Finanziaria effettua un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza.

## **MIFID**

*Rilevazione dei Conflitti di Interesse Effettivi del 08/02/2010*

## **DEFINIZIONI**

### **Gruppo**

In relazione ad un'impresa di investimento (Banca/SGR): il gruppo del quale tale impresa fa parte, composto da un'impresa madre, dalle sue controllate e dalle entità nelle quali l'impresa madre o le sue controllate detengono una partecipazione, nonché da imprese collegate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati. (In attesa dell'emanazione del Regolamento Congiunto Bankitalia-Consob, ai fini della presente mappatura, per nozione di gruppo bancario si mantiene il riferimento alla definizione di cui al T.U.B.)

### **Soggetto Rilevante**

Uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- c) impiegato dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un agente collegato dell'impresa e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- d) persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;

### **Situazione Rilevante**

Situazioni in cui versa l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, e da cui possono insorgere una o più fattispecie di conflitti di interessi che possono arrecare un danno ai propri clienti

### **Tipologia di conflitto di interessi "Teorico"**

Fattispecie di conflitto di interessi rinveniente da una specifica "Situazione Rilevante"

### **Tipologia di conflitto di interesse "Potenziale"**

Fattispecie di conflitto di interessi che può concretamente realizzarsi, data la natura dei servizi prestati, la conformazione del Gruppo di appartenenza e la natura dei legami partecipativi specifici di ciascun Intermediario (Banca / SGR)

### **Tipologia di conflitto di interesse "Effettivo"**

Fattispecie di conflitto di interessi che risulta (applicabile) in essere al momento della rilevazione delle situazioni rilevanti, in considerazione delle attività di investimento effettivamente svolte dalla Banca e dalle società del Gruppo nonché degli accordi esistenti con soggetti terzi

### **Presidio**

Presidio - organizzativo, procedurale, informativo - adottato dalla Banca a fronte di ogni conflitto di interesse effettivo.

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	AN	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio - Pr.del 29/10/2007 CONSOB/BANKIT	Presidio previsto	Disclosures	Flusso informativo	Prodotti coinvolti	Società coinvolte	Struttura organizzativa / Funzione della Banca impattata
	Collocamento semplice e distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla banca stessa	Applicabile	La Banca può avere un interesse "finanziario" a emettere strumenti propri, collocandoli direttamente ai propri clienti a condizioni più vantaggiose rispetto alle normali condizioni di mercato	art. 24, lett. A)	Procedure interne disciplinanti il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, ...) della emissione.	Si Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione al cliente o potenziale cliente viene resa una informativa in merito all'esistenza del conflitto di interesse tramite un specifico documento che deve essere obbligatoriamente consegnato al cliente prima di procedere alla sottoscrizione dell'obbligazione. L'informativa relativa al conflitto di interesse è contenuta sia nella scheda di adesione che nel modulo d'ordine stampato dalla procedura. In particolare la scheda prevede l'apposita firma	Interno	Titoli obbligazionari e prodotti finanziari emessi dalla Banca	Banca Tercas	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Compliance
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche e polizze assicurative, emessi da soggetti con i quali la Banca intrattiene rapporti d'affari significativi.	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'emittente	art. 24, lett. A)	Con riferimento al collocamento delle Tercas Sicav Lux la disclosure del conflitto di interesse avviene attraverso l'informativa contenuta all'interno dei documenti di prospetto. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sott.ne, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca Tercas quale soggetto promotore, collocatore e Banca Corrispondente nonché le commissioni percepite per il suddetto servizio.	Si -Con riferimento al collocamento delle Tercas Sicav Lux la disclosure del conflitto di interesse avviene attraverso l'informativa contenuta all'interno dei documenti di prospetto. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sott.ne, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca Tercas quale soggetto promotore, collocatore e Banca Corrispondente nonché le commissioni percepite per il suddetto servizio. L'informativa relativa al conflitto di interesse è contenuta anche nel modulo d'ordine stampato dalla procedura.	Interno/esterno	Tercas Sicav Lux	Tercas Tercas Sicav Lux	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Compliance
	Collocamento semplice di strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da banche e polizze assicurative, emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	Applicabile	La Banca può collocare prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione	art. 24, lett. E)	Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della società prodotta. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di investimento attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del regolamento Isvap n.5/2006. Il sistema incentivante prevede dei meccanismi di premio legati alle performance complessive dell'unità operativa, evitando di privilegiare il collocamento di prodotti, per i quali sono previste retrocessioni, a discapito di altri. I contratti MIFID che regolamentano la prestazione dei servizi di investimento, contengono nell'all.n.2 "Documento informativo relativo alla Banca e ai servizi prestati" al punto n.6 la "Disciplina dei conflitti di interesse" adottata dalla Banca.	No	Interno	OICR Prodotti Assicurativi	Tercas Tercas Sicav Lux, Nextra Distribution Services SA, Vegagest SGR, Eurizon Capital SGR SPA, Consulinvest Asset Management SGR SPA, Ellegestioni SGR, Groupama Assicurazioni SPA, Skandia, Eurovita	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Compliance
Collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotta in cui un dirigente responsabile delle attività di collocamento abbia un incarico rilevante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.)	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del dirigente al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 24, lett. A)	NESSUNO	Si -Con riferimento al collocamento delle Tercas Sicav Lux la disclosure del conflitto di interesse avviene attraverso l'informativa contenuta all'interno dei documenti di prospetto. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sott.ne, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca Tercas quale soggetto promotore, collocatore e Banca Corrispondente nonché le commissioni percepite per il suddetto servizio. L'informativa relativa al conflitto di interesse è contenuta anche nel modulo d'ordine stampato dalla procedura.	Interno/esterno	Azioni Tercas Sicav Lux	Tercas Tercas Sicav Lux	Area Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance Area Risorsa Umane
	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari di emittenti o società prodotta in cui un dipendente coinvolto nelle attività di collocamento abbia un incarico rilevante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.)	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse del dipendente al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 24, lett. A)	NESSUNO	Si -Con riferimento al collocamento delle Tercas Sicav Lux la disclosure del conflitto di interesse avviene attraverso l'informativa contenuta all'interno dei documenti di prospetto. All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di sott.ne, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca Tercas quale soggetto promotore, collocatore e Banca Corrispondente nonché le commissioni percepite per il suddetto servizio. L'informativa relativa al conflitto di interesse è contenuta anche nel modulo d'ordine stampato dalla procedura.	Interno/esterno	Azioni Tercas Sicav Lux	Tercas Tercas Sicav Lux	Area Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance Area Risorsa Umane
	Collocamento di strumenti, prodotti e servizi finanziari da parte di un addetto di filiale ai servizi di investimento che ha un interesse legato alla percezione di retrocessioni commissionali	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere condizionato dall'interesse dell'addetto di filiale al collocamento di strumenti emessi dallo specifico Emittente	art. 24, lett. A)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegi il collocamento di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri	No	Interno	Tutti gli strumenti collocati		Area Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance Area Risorsa Umane

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	AN	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio - Pr.del 29/10/2007 CONSOB/BANKIT	Presidio previsto	Disclosures	Flusso informativo	Prodotti coinvolti	Società coinvolte	Struttura organizzativa / Funzione della Banca impattata
Ricezione e trasmissione di ordini	Trasmissione di un ordine ad un intermediario privilegiando un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	Applicabile	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	art. 24, lett. B)	Transmission policy	Si - per le azioni della Banca. Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore - "Interesse diretto della Banca in quanto trattasi di azioni proprie". Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.	Interno	Azioni quotate italiane ed estere, obbligazioni quotate italiane ed estere, titoli di stato, derivati quotati, fondi quotati, ETF, obbligazioni non quotate su mercati regolamentati e azioni della Banca.		Area Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
Gestione su base individuale	Definizione della AA da parte di un gestore con il quale la Banca ha già in essere accordi commerciali di distribuzione di prodotti finanziari. In tale caso l'interesse deriva dall'accordo commerciale stipulato in base al quale il gestore potrebbe essere indotto a definire l'AA promuovendo i propri prodotti in contrasto con l'interesse del cliente della gestione.	Applicabile	L'AA definita dal gestore potrebbe non coincidere (ad esempio rapporti di affari propri, soft commission, ecc.) con il miglior risultato per il cliente	art. 24, lett. B)	I consulenti propongono un'AA strategica non vincolante (attualmente otto linee su dodici sono coperte da consulenza). Il Comitato delle Gestioni Patrimoniali approva l'AA strategica che deve essere rispettata dal Gestore nei limiti anch'essi definiti dal predetto Comitato. La selezione degli strumenti viene suggerita dai consulenti anche se è comunque il Gestore che decide quali utilizzare tra quelli autorizzati dal Comitato. Sia le indicazioni dei consulenti che le scelte effettuate dal Comitato e dal Gestore devono comunque sempre rispettare i vincoli contrattuali.	No	Interno	GPF e GPM	Vegapest Azimut	Comitato delle Gestioni Patrimoniali Area Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	Utilizzo all'interno delle gestioni di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche, emessi da soggetti con i quali la Banca ha instaurato accordi di retrocessione	Applicabile	La Banca può inserire all'interno delle gestioni prodotti finanziari più "costosi" a fronte di una più rilevante retrocessione	art. 24, lett. E)	Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi". Gli incentivi ricevuti vengono restituiti al cliente.	NO	Interno	GPF e GPM	Agora Blackrock Janus CAF Azimut Vontobel Eurizon Vegapest, Credit Agricole	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	Selezione del soggetto consulente per la definizione dell'AA determinata dal rapporto di affari in essere o dal rapporto di gruppo e non da una selezione oggettiva al fine di garantire il miglior interesse per il cliente.	Applicabile	La Banca potrebbe essere indotta a selezionare il consulente per la definizione di AA basata su motivazioni non coincidenti con il miglior risultato per il cliente.	art. 24, lett. B)	La normativa interna prevede specifici requisiti per la selezione dei consulenti.	No	Interno	GPF e GPM	Vegapest Azimut	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	La gestione di portafogli che preveda l'investimento in strumenti finanziari propri o emessi da soggetto con il quale intrattiene rapporti d'affari significativi	Applicabile	L'AA definita dal gestore potrebbe non coincidere con il miglior risultato per il cliente	art. 24, lett. B)	La definizione dell'AA strategica viene definita dal Comitato delle Gestioni Patrimoniali. Il medesimo organo definisce l'elenco degli strumenti finanziari oggetto di possibile investimento da parte del Gestore.	SI E' prevista una apposita disclosure (all. 9 al contratto di gestione) nella quale viene esplicitata l'eventuale presenza nelle linee di gestioni di strumenti in conflitto di interessi.	Interno	Obbligazioni e azioni emesse dalla Banca Tercas Sicav Lux	Tercas Tercas Sicav Lux	Comitato delle Gestioni Patrimoniali Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	Scelta di allocazione di strumenti finanziari tale da favorire una linea di gestione rispetto ad un'altra.	Applicabile	La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategica della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in essere).	art. 24, lett. B)	I presidi sono di carattere informatico in quanto gli ordini sono preimputati prima della trasmissione. Gli ordini relativi alle GPM vengono trasmessi direttamente alla SGR/Sicav o alla struttura di raccolta ordini avendo già determinato i mandati a cui attribuirli. Alla ricezione degli eseguiti, che avvengono necessariamente ai prezzi di mercato (Execution e transmission policy), la procedura informatica provvede a ripartirli proporzionalmente tra i mandati precedentemente individuati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore. Il gestore non può trasferire strumenti da una linea all'altra. I controlli ex-post sugli eseguiti avvengono in fase di periodica quadratura generale dei saldi titoli.	No	Interno	GPF e GPM	Tercas	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
Negoziazione conto proprio	Negoziante in contropartita diretta con la clientela avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o provenienti dal portafoglio di proprietà	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di creare artificialmente liquidità sullo strumento a spese del Cliente	Art. 24, lett. A	Execution policy (Procedure interne di pricing). Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di conflitto di interesse della Banca: ad esempio obbligazioni emesse dall'Istituto, azioni emesse dall'Istituto. Per le obbligazioni provenienti dal portafoglio di proprietà la presenza dell'Execution policy (Procedure interne di pricing), che garantisce la best execution, consente di evitare la disclosure. Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente. La particolare indicazione viene predisposta dalla struttura di negoziazione e non è modificabile dall'operatore di filiale.	Si - per le obbligazioni della Banca. Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore - "Interesse diretto della Banca in quanto trattasi di obbligazioni proprie". Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.  Si - per le azioni della Banca. Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore - "Interesse diretto della Banca in quanto trattasi di azioni proprie". Tale informazione risulta nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.	Interno	Titoli obbligazionari non quotati emessi dalla Banca Azioni della Banca	Tercas	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Compliance
	Esecuzione di un ordine di un cliente a scapito di quello di altri clienti	Applicabile	La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 24, lett. A	Execution policy	No	Interno	Titoli obbligazionari non quotati emessi dalla Banca	Tercas	Area Finanza Amministrazione Finanza Compliance
	Il dirigente responsabile dell'Area Finanza ha all'interno della Banca un ruolo significativo in settori per i quali siano stati individuati situazioni di incompatibilità (responsabile della emissione e del collocamento di strumenti finanziari della Banca)	Applicabile		Art. 24, lett. A	La normativa interna (codice interno e procedure interne) dovrebbero prevedere forme di incompatibilità degli incarichi assumibili dai dirigenti responsabili  Execution Policy	No	Interno	Titoli obbligazionari non emessi dalla Banca	Tercas e le società Emittenti coinvolte	Area Finanza Servizio Compliance
	Suggerimento che abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di agevolare il pieno collocamento degli strumenti finanziari	Art. 24, lett. B)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni suggerimento è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli, pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato.	No	Interno	Titoli obbligazionari e azionari emessi dalla Banca	Tercas	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	Suggerimento che abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire uno strumento finanziario al fine di incrementare le commissioni di retrocessione ottenute sul collocato	Art. 24, lett. B)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni suggerimento è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli, pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato.	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari collocati		Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione Servizio Compliance
	A fronte di un suggerimento di investimento, viene attivato contestualmente uno dei servizi di negoziazione (consulenza in abbinamento a ...).	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di formulare suggerimenti al fine di movimentare il portafoglio dei clienti per lucrare sugli altri servizi di investimento	Art. 24, lett. A)	La normativa interna in materia di consulenza garantisce che ogni suggerimento è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente, anche in termini di frequenza delle operazioni. Il perimetro di consulenza individuato nel contratto mitiga il rischio di pregiudizio alla clientela.	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari		Area Finanza Servizio Organizzazione

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di investimento prestato	TIPOLOGIA DI CONFLITTO DI INTERESSE	AN	Possibile pregiudizio per il Cliente	Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio - Pr.del 29/10/2007 CONSOB/BANKIT	Presidio previsto	Disclosures	Flusso informativo	Prodotti coinvolti	Società coinvolte	Struttura organizzativa / Funzione della Banca impattata	
Consulenza	Suggerimento avente ad oggetto strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali esistono accordi di retrocessione.	Applicabile	L'interesse della Banca potrebbe essere quello di suggerire un investimento al fine di incrementare i benefici derivanti dai rapporti di retrocessione in funzione del collocato	Art. 24, lett. B)	La normativa interna in materia di consulenza e l'applicativo informatico garantiscono che ogni suggerimento è valutato preliminarmente in termini di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. Il Servizio di Consulenza viene prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli, pertanto il presidio viene messo in atto nella prestazione del servizio collegato.	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari collocati	-	Area Finanza Servizio Amministrazione Finanza Servizio Organizzazione	
	L'amministratore ha una posizione rilevante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Applicabile		Art. 24, lett. B)	<b>Test di indipendenza degli amministratori</b>	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari	-	Servizio Compliance Area Finanza Servizio Organizzazione	
	Il dirigente responsabile delle attività di consulenza ha un incarico rilevante (Organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc.) presso la società emittente dello strumento finanziario	Applicabile			Art. 24, lett. B)	La normativa dovrebbe prevedere di astenersi dal suggerire operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari.	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari	-	
	Il dirigente responsabile delle attività di consulenza ha all'interno della Banca un ruolo significativo in settori per i quali siano stati individuati situazioni di incompatibilità (responsabile del collocamento e della negoziazione)	Applicabile			Art. 24, lett. B)	La normativa dovrebbe prevedere forme di incompatibilità in relazione alla assunzione di tali incarichi	No	No	Tutti gli strumenti finanziari	-	
	Il dirigente responsabile dell'Area Finanza ha una posizione rilevante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Applicabile			Art. 24, lett. B)	<b>Test di indipendenza per i soggetti rilevanti</b>	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari	-	Servizio Compliance Area Finanza Servizio Organizzazione
	Il dipendente coinvolto nelle attività di consulenza ha una posizione rilevante nello strumento finanziario oggetto di consulenza	Applicabile			Art. 24, lett. B)	<b>Test di indipendenza per i soggetti rilevanti</b>	No	Interno			Servizio Compliance Area Finanza Servizio Organizzazione
	Suggerimento di cui beneficia direttamente l'addetto di filiale per i servizi di investimento	Applicabile		L'addetto di filiale potrebbe essere indotto a suggerire uno strumento finanziario sul quale lo stesso ha un interesse (es. aumentare la redditività del proprio portafoglio)	Art. 24, lett. B)	La normativa interna prevede una politica retributiva incentivante che non privilegi la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri. La fattispecie viene mitigata alla luce del perimetro di consulenza	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari	-	Area Risorse Umane Area Finanza
Suggerimento di cui beneficia direttamente un altro cliente della Banca (ad es. comprare titoli verso i quali la banca ha generalmente suggerito una posizione di segno contrario)	Applicabile		La Banca potrebbe essere indotta a favorire un cliente perché più remunerativo	Art. 24, lett. C)	<b>Execution e trasmission policy. Codice di autodisciplina (?). Regolamento interno per la negoziazioni proprie.</b>	No	Interno	Tutti gli strumenti finanziari	-	Servizio Compliance Servizio Internal Auditing	